

N. R.G. 38/2025 R.L.C.

R.G. 19/2025 L.C.

R.G. 20/2025 L.C.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LODI

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle Magistrate;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

visto il ricorso depositato in data 16.04.2025 con cui

rappresentati e difesi dall'avv.

hanno

chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è necessario fare riferimento;
ritenuto che, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che *"dal fenomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte"* (Cass. Pen. n. 299/1973);

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;



ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, essendo entrambi i ricorrenti residenti a

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta attualmente composto dai ricorrenti, coniugati, e dai tre figli della coppia, di cui due maggiorenni e occupate con contratti a tempo indeterminato l'una e con contratto a tempo determinato l'altra entrambe percettrici di reddito.

Il ricorrente percepisce una retribuzione mensile media, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa €3.950,00 per 12 mensilità; la ricorrente svolge l'attività di addetta pulizie con retribuzione mensile netta di circa €965 per 12 mensilità, in forza di contratto a tempo determinato con scadenza 31.07.2025; gli stessi hanno documentato spese mensili di sostentamento per complessivi €3.440,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII, i debitori avrebbero diritto a trattenere l'importo mensile complessivo di €2.450,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. i debitori potrebbero contare, rispettivamente, sull'importo mensile di circa €3.160,00 il ed €772,00 la pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo familiare del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello complessivo di €2.800,00, corrispondenti ad €2.300,00 per il ed €500,00 per la sig.ra

Tale importo potrà essere soggetto a revisione in caso di effettivo mutamento della composizione del nucleo familiare.

rilevato, inoltre, che i debitori sono comproprietari per la quota del 50% ciascuno dell'immobile adibito a casa coniugale sito in _____ ad oggi sottoposto a procedura di esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di Lodi _____ il cui valore è stato stimato in circa €80.000,00;

rilevato da ultimo, che non sussistono allo stato altre poste attive da mettersi a disposizione del ceto creditorio, dal momento che l'autovettura _____ viene sottratta alla procedura, in quanto necessaria al ricorrente per recarsi al lavoro e tenuto conto dell'esiguo valore della stessa (acquistata nell'anno 2010, oggi del valore di euro 2.000,00);

osservato da ultimo che la procedura avrà durata di anni 3, essendosi i debitori dichiarati disponibili in tal senso;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di _____
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, _____
3. **fissa** in anni **tre** (3) la durata della procedura;
4. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, _____
5. **ordina** il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
6. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
7. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza i ricorrenti a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
8. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
9. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

10. **fissa** ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in **euro 2.800,00** netti mensili, pari ad €2.300,00 mensili per e a €500,00 mensili per mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

11. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

12. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

13. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);

14. **autorizza** la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 1/07/2025

La Giudice rel. est.

La Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA